

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

Articolo 1

L'**Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva** è una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, legalmente riconosciuta dal MIUR con D.M. 23.05.12.

La finalità della Scuola, gestita dalla società IPSICO s.r.l., è la formazione post-lauream di psicoterapeuti a orientamento cognitivo-comportamentale.

Articolo 2

Lo schema della didattica e della supervisione, conforme alle ordinanze ministeriali, recepisce e amplia gli standard minimi suggeriti dall'**EABCT** (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) e si ispira al principio delle psicoterapie evidence-based.

Articolo 3

Gli organi della Scuola sono:

- il Comitato Direttivo;
- il Direttore Scientifico;
- Il Comitato Scientifico.

Articolo 4

Funzioni degli organi della Scuola:

a) Il Comitato Direttivo, composto da almeno due membri:

- prepara i programmi dei corsi e ne controlla l'attuazione;
- incarica i docenti e i supervisori;
- ascolta periodicamente il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisori;
- nomina i membri che fanno parte della commissione d'esame;
- ammette gli allievi alla Scuola;
- controlla l'operato della segreteria;
- controlla l'operato amministrativo;
- riferisce periodicamente al Comitato Scientifico sull'andamento della Scuola, ne ascolta il parere e ne recepisce le indicazioni.

b) Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Scientifico ed è responsabile dei contenuti culturali e scientifici della Scuola.

c) Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è formato da tre esperti di cui almeno un docente universitario (nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3 del D. M. 11 dicembre 1998, n. 509) che non insegna nella Scuola. Ha il compito di dare indicazioni sull'attività didattica-formativa della Scuola (formazione, insegnamenti teorici, supervisioni, docenti e supervisori, modalità di esame, ecc.) nonché di esprimere un giudizio sull'attività della Scuola e sulle attività svolte dagli allievi. Il Comitato Scientifico (art. 4, comma 2, del citato D.M.) presenta ogni anno al MIUR una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo.

Articolo 5

Il corso di studi si articola in quattro anni, per un totale di 2000 ore. La frequenza è obbligatoria in presenza e l'ammissione agli esami (orali), al termine di ciascun anno di corso, è consentita a coloro che abbiano frequentato **almeno l'80% delle 350 ore di formazione in aula** ed espletato **interamente le 150 ore di tirocinio previste entro il 31/12 di ogni anno.**

Articolo 6

Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola i laureati in Psicologia o Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi professionali. È possibile iscriversi al corso anche in mancanza dell'abilitazione professionale, purché questa sia conseguita entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del corso stesso e l'allievo provveda a **iscriversi all'Ordine professionale entro e non oltre 30 giorni dal superamento dell'Esame di Stato.**

Articolo 7

Sono ammessi alla Scuola, fino a copertura dei posti disponibili, coloro che sono stati giudicati idonei al colloquio di ammissione, durante il quale vengono accertati i titoli di studio, professionali e accademici, le conoscenze generali in ambito psicologico e relative alle basi epistemologiche dell'approccio cognitivo-comportamentale, nonché la motivazione e le attitudini specifiche del candidato.

Articolo 8

L'iscrizione effettiva alla scuola deve avvenire nei 15 giorni successivi alla comunicazione del superamento del colloquio di ammissione, accompagnata dal pagamento di una **quota di € 600,00**, che verrà detratta dalle rate successive. In caso di rinuncia dopo l'iscrizione, prima dell'inizio del corso o durante lo svolgimento dello stesso, sarà dovuta l'intera quota di frequenza dell'anno. Il candidato ammesso alla Scuola dovrà presentare alla segreteria, a completamento della domanda, i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione all'Albo professionale (se in possesso);
- scheda di iscrizione al primo anno debitamente compilata e firmata.

Articolo 9

Gli allievi dovranno versare una **quota annuale** che potrà essere suddivisa in **quattro rate**, secondo quanto stabilito all'atto dell'iscrizione al corso. L'iscrizione al primo anno di corso comporta, ove l'allievo abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e abbia superato l'esame di fine anno del corso di specializzazione, l'ammissione automatica al corso dell'anno successivo e, conseguentemente, l'obbligo a pagare la relativa quota annuale, che resterà invariata per l'intero ciclo quadriennale. Qualora egli non avesse intenzione di partecipare al corso dell'anno successivo, dovrà darne comunicazione **entro il termine di almeno 90 giorni** prima dell'inizio delle lezioni. In difetto, sarà tenuto al pagamento integrale dell'importo dovuto per l'intero anno del corso.

Articolo 10

Gli allievi saranno valutati annualmente da una commissione d'esame nominata dal Consiglio Direttivo della Scuola. Il parere favorevole della commissione è indispensabile per il passaggio all'anno di corso successivo. Coloro che non superano l'esame potranno ripeterlo una sola volta.

La valutazione al termine di ogni anno verterà sui contenuti informativi e formativi, nonché sui **testi obbligatori** e consisterà in una **prova orale** in cui verrà anche discusso un **caso clinico**.

Articolo 11

Al termine del quadriennio, per conseguire il diploma finale, lo studente deve discutere una **tesi di specializzazione** che prevede la presentazione di **tre casi clinici trattati in psicoterapia e che sono stati oggetto di supervisione**. I 3 casi dovranno presentare diagnosi differenti e al massimo 1 caso potrà riguardare l'età evolutiva. Non necessariamente i casi dovranno illustrare terapie concluse,

ma dovranno essere stati seguiti per un tempo adeguato a sviluppare un trattamento (almeno 6-8 mesi). Alla descrizione del caso dovranno essere affiancate **valutazioni testistiche**, in fase di assessment, di post-trattamento e, se possibile, di follow-up. E' fondamentale che i casi presentati nella tesi siano stati **discussi durante le supervisioni** individuali.

Al termine del corso, lo studente potrà discutere la tesi in una delle sessioni successive (aprile/maggio o ottobre/novembre di ogni anno), in base alla propria preparazione e previa approvazione da parte del tutor/supervisore individuale che gli verrà assegnato all'inizio del terzo anno. In ogni caso non è possibile specializzarsi se non sono passati **4 anni dalla data di iscrizione all'Ordine** e se non sono stati **seguiti in terapia (sotto supervisione) almeno 5 casi** per un tempo sufficientemente lungo. **La tesi deve essere discussa entro e non oltre gli 8 anni dal termine del corso**, pena la perdita di validità dello stesso e la necessità di iniziare da capo la scuola.

Per il voto finale di specializzazione, espresso in cinquantésimi, vengono tenuti in considerazione i seguenti elementi che servono a determinare il voto di partenza: giudizi ottenuti agli esami dei primi tre anni, percentuale di frequenza in aula, percentuale di frequenza ai gruppi di formazione personale, partecipazione attiva ai gruppi di supervisione, giudizio del supervisore personale. L'elaborato di tesi concorre per un ulteriore massimo di 5 punti.

Articolo 12

A partire dal terzo anno di corso, la scuola garantisce all'allievo la supervisione dei propri casi in terapia, sia in incontri di gruppo in classe, sia in piccoli gruppetti condotti dal supervisore scelto. La frequenza delle supervisioni è obbligatoria all'80%, come per le lezioni in aula. **Tutte le supervisioni previste sono coperte dalla quota di iscrizione annuale** e non prevedono costi aggiuntivi.

Una volta concluso il corso di specializzazione, l'allievo che non si specializzi entro l'anno successivo, in una delle due sessioni previste (primavera e autunno), è tenuto a svolgere incontri con il proprio tutor (o con colleghi da lui/lei indicati) di **supervisione individuale** (che prevede un pagamento a parte) **con frequenza almeno bimestrale** (6 ore di supervisione all'anno) **fino alla data di discussione della tesi** e al conseguimento del diploma finale. Il supervisore è tenuto a rilasciare alla scuola un attestato del regolare svolgimento di tale supervisione. In mancanza di questa, l'allievo non potrà praticare attività di psicoterapia o assimilabili né discutere la tesi finale sino a quando non ha svolto un adeguato periodo di attività sotto supervisione della scuola.